



# COMUNE DI SAN MARZANO SUL SARNO

PROVINCIA DI SALERNO

## ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 9 DEL 15 aprile 2020

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU".**

L'anno **duemilaventi** il giorno **quindici** del mese di **aprile** alle ore **10:10**, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio in data 03.04.2020 prot. n. 4648, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria e in seduta pubblica di prima convocazione, nello spazio aperto dell'atrio della Sede Municipale come da successivo invito prot. n. 5053 dell'08.04.2020, con l'adozione delle debite precauzioni in ordine alla distanza di oltre un metro e mezzo tra i componenti.

Presiede la seduta il sig. **Silvio Oliva** in qualità di Presidente del Consiglio.

E' presente il Sindaco, sig. **Cosimo Annunziata**.

Dei consiglieri comunali, **sono presenti in prosieguo di seduta n. 11**, come segue:

N.	NOME E COGNOME		PRESENZA	N.	NOME E COGNOME		PRESENZA
1	COLOMBA	FARINA	Si	9	RACHELE	PERRETTA	No
2	FRANCESCA	BARRETTA	Si	10	SILVIO	OLIVA	Si
3	RAFFAELE	BELVEDERE	Si	11	JESSICA	IANNONE	Si
4	ANDREA	OLIVA	Si	12	VINCENZO	MARRAZZO	Si
5	AURELIO	CALENDA	Si	13	PASQUALINA	FORSELLINO	No
6	MARCO	IAQUINANDI	Si	14	FILOMENA	FALLO	No
7	TERESA	PALMA	No	15	ANGELA MARIA	CALABRESE	Si
8	FRANCESCO	CARRATURO	No	16	GIULIO	FRANZA	Si

Giustifica l'assenza la Consigliera Rachele Perretta.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a, del D. Lgs. 267/2000) il Segretario generale Paola Pucci.

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita i presenti a deliberare sulla proposta di cui all'oggetto.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

**Dato atto** che alle ore 10:18 sono entrati in aula i Consiglieri Marrazzo, Calabrese e Franza, presenti n. 12;

**Dato atto** che tutti gli interventi sono integralmente riportati nel verbale di seduta, allegato;

**Vista** la proposta di deliberazione allegata al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

**Visti** i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Settore Finanze e Personale ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, allegati;

**Visto** il parere favorevole del Revisore del Conto, di cui al verbale n. 5 del 24.03.2020 acquisito al prot. 4331 del 31.03.2020, del pari allegato al presente atto;

**Con la seguente votazione: presenti e votanti n. 12, assenti n. 5 (Palma, Carraturo, Perretta, Forsellino, Fallo): voti favorevoli n. 9, voti contrari n. 3 (Marrazzo, Calabrese, Franza),**

### DELIBERA

Di **approvare** la proposta di deliberazione, allegata alla presente a formarne parte integrante e sostanziale, e, per l'effetto, approvare il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU" nel testo allegato alla presente deliberazione.

**Con separata votazione** palese, dallo stesso esito, dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.

COMUNE S. MARZANO S/SARNO

ALBO ON-LINE

N° 407



# COMUNE DI SAN MARZANO SUL SARNO

Provincia di Salerno

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE N.5 DEL 11-03-2020

**Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU**

## IL SINDACO

**Visto** il comma 738 dell'art. 1, Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Stabilità 2020), con la quale è stato stabilito che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), e che l'imposta Municipale Propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui all'art.1 commi da 739 a 783 della medesima Legge 27 dicembre 2019, n. 160 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022".

**Atteso** pertanto che con l'abolizione della "IUC" viene di fatto abolita la componente "TASI" (Tributo per i Servizi Indivisibili) con conseguente Unificazione IMU-TASI nella Imposta Municipale Propria (IMU) per la quale viene disposta una nuova disciplina.

**Visto** l'art.1 comma 779 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale prevede che per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020.

**Tenuto conto** che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

**Vista** la bozza di regolamento comunale per l'Imposta Municipale Propria (IMU) predisposta dal servizio Tributi dell'Ente, allegata alla presente delibera di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale.

**Visto** l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001, il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento".

**Tenuto conto** che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'**Imposta Municipale Propria "IMU"** (Legge 27 dicembre 2019, n. 160 – art. 1 commi da 739 a 783) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

**VISTO:**

- il *Decreto 13 dicembre 2019* "Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020";
- il *Decreto 28 febbraio 2020* "Ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020".

**Acquisiti** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267 del 18/08/2000.

**Visto** l'allegato parere dell'organo di revisione dell'Ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D. Lgs. 267 del 18/08/2000.

**Visto** l'art. 42 del D. Lgs. 267 del 18/08/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto.

**Visto** lo Statuto Comunale.

**PROPONE DI DELIBERARE**

- 1) di **dare atto** che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di **approvare** l'allegato Regolamento per la disciplina dell'**Imposta Municipale Propria (IMU)** da applicarsi a far data dal **1 gennaio 2020**;
- 3) di **pubblicare il presente atto deliberativo, unitamente al regolamento dell'imposta**, sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, **entro il 28 ottobre 2020**; per tale finalità tali atti saranno inseriti **entro il termine del 14 ottobre 2020**, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

- 4) **di abrogare** il regolamento IMU approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 25.09.2012;
- 5) **di dichiarare**, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs.18 agosto 2000, n. 267.



IL SINDACO  
COSIMO ANNUNZIATA



**COMUNE DI SAN MARZANO SUL SARNO**  
**PROVINCIA DI SALERNO**

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA  
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "I.M.U"**  
*(adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997,  
n. 446)*

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale

*n. ...., in data .....*

**INDICE**

- Articolo 1 – Oggetto**
- Articolo 2 – Presupposto dell’Imposta**
- Articolo 3 – Definizioni**
- Articolo 3.1 – Aree fabbricabili possedute e condotte da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali**
- Articolo 4 – Soggetto Attivo**
- Articolo 5 – Soggetto Passivo**
- Articolo 6 – Quota di Imposta riversata allo Stato**
- Articolo 7 – Base Imponibile**
- Articolo 8 – Riduzione della Base Imponibile**
- Articolo 9 – Determinazione delle Aliquote**
- Articolo 10 – Esenzioni**
- Articolo 11 – Agevolazioni**
- Articolo 12 – Applicazione dell’Imposta e Versamenti**
- Articolo 13 – Rimborsi**
- Articolo 14 – Dichiarazioni**
- Articolo 15 – Accertamento e Sanzioni**
- Articolo 16 – Riscossione Coattiva**
- Articolo 17 – Interessi**
- Articolo 18 – Funzionario Responsabile**
- Articolo 19 – Dichiarazione Sostitutiva**
- Articolo 20 – Contenzioso**
- Articolo 21 – Abrogazioni**
- Articolo 22 – Rinvio**
- Articolo 23 – Fondo Incentivante**
- Articolo 24 – Entrata in Vigore**

### **ARTICOLO 1 – OGGETTO**

1. Il presente regolamento disciplina l'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) sulla base delle disposizioni di cui all'art.1 commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" (pubblicata in GU Serie Generale n.304 del 30-12-2019 - Suppl. Ordinario n. 45), che sostituisce, tramite unificazione, i precedenti tributi IMU e TASI a decorrere dall'anno 2020, in tutti i comuni del territorio nazionale.

Il presente regolamento viene adottato al fine di:

- a) Ridurre gli adempimenti in capo alla cittadinanza;
  - b) Semplificare e razionalizzare i procedimenti di accertamento;
  - c) Potenziare le capacità di controllo e di verifica della platea contributiva;
  - d) Definire i criteri di stima per l'accertamento del valore delle aree fabbricabili;
  - e) Indicare i procedimenti per una corretta, efficace, efficiente ed economica gestione del tributo.
2. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 446 del 15/12/1997.
3. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.

### **ARTICOLO 2 – PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA**

1. Il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili. Il possesso dell'abitazione principale o assimilata, così come definita dalle lettere b) e c) del comma 741 della L. 160/2019, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

### **ARTICOLO 3 – DEFINIZIONI**

1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta, di cui all'articolo 2, valgono le seguenti definizioni:

- a) per fabbricato** si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
- b) per abitazione principale** si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile;
- Sono altresì considerate abitazioni principali, **per assimilazione**:
- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  - 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
  - 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;

4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;

5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

6) l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e/o comunque occupata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

**c) per pertinenze dell'abitazione principale** si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

**d) per area fabbricabile** si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Si applica l'articolo 36, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili, i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvopastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. Il comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera;

**e) per terreno agricolo** si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato.

### **ARTICOLO 3.1 – AREE FABBRICABILI POSSEDUTE E CONDOTTE DA COLTIVATORI DIRETTI E DAGLI IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI**

1. Sono considerati non fabbricabili, i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali.

Come previsto all'art.1 comma 743, ultimo periodo, Legge 27-12-2019 n.160, si evidenzia che in presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni. Pertanto qualora l'area edificabile sia di proprietà di più soggetti passivi, l'agevolazione sarà applicabile esclusivamente per la quota di proprietà del soggetto passivo che possiede e conduce direttamente il terreno, in possesso dei requisiti sopra indicati (coltivatore diretto o iap), mentre resteranno soggette al versamento dell'imposta come "area edificabile" le

restanti quote di proprietà degli altri soggetti passivi, in quanto non in possesso dei requisiti di legge.

2. Si considerano **coltivatori diretti o imprenditori agricoli** a titolo principale i soggetti richiamati dall'articolo 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo n.504 del 1992 individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola”;

3. E' **imprenditore agricolo professionale (IAP)** colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, dedichi alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento (50%) del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro. Le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche, ovvero in società, associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo, sono escluse dal computo del reddito globale da lavoro. Per l'imprenditore che operi nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 17 del citato regolamento (CE) n. 1257/1999, i requisiti di cui al presente comma sono ridotti al venticinque per cento (25%).

4. Le **società di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile**, sono considerate imprenditori agricoli professionali qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile e siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) nel caso di società di persone qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari;

b) nel caso di società cooperative, ivi comprese quelle di conduzione di aziende agricole, qualora almeno un quinto dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale;

c) nel caso di società di capitali, quando almeno un amministratore sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale.

5. Qualunque riferimento della legislazione vigente all'imprenditore agricolo a titolo principale si intende riferito alla definizione di cui al presente articolo

#### **ARTICOLO 4 – SOGGETTO ATTIVO**

1. Il **soggetto attivo** dell'imposta è il comune con riferimento agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del comune stesso. L'imposta non si applica agli immobili di cui il comune è proprietario ovvero titolare di altro diritto reale di godimento quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, si considera soggetto attivo il comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.

#### **ARTICOLO 5 – SOGGETTO PASSIVO**

1. L'art. 1 comma 743 della Legge 27/12/2019 n. 160 stabilisce che i soggetti passivi sono:

a) i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;

b) il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli;

c) Nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario.

d) Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. 2. In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.

#### **ARTICOLO 6 – QUOTA DI IMPOSTA RISERVATA ALLO STATO**

1. È riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

#### **ARTICOLO 7 – BASE IMPONIBILE**

1. La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 1 commi 745, 746 e 747 della Legge 27/12/2019 n. 160.

2. Per i **fabbricati iscritti in catasto**, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

- a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- d) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
- e) 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- f) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo.

3. Per i **fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto**, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta dell'attribuzione della rendita il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti ivi previsti, da aggiornare con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di locazione finanziaria, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

4. Per le **aree fabbricabili**, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma

dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

5. Per i **terreni agricoli**, nonché per quelli non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135.

### **ARTICOLO 8 – RIDUZIONE DELLA BASE IMPONIBILE**

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento nei seguenti casi:

a) per i **fabbricati di interesse storico o artistico** di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) per i **fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili** e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. Il costo della perizia è determinato in € 150,00 per ogni unità immobiliare da periziare. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui al presente comma, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;

L'inagibilità o inabitabilità di un immobile consiste in un degrado strutturale non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ma con necessità di interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettere c) e d), della Legge 5 agosto 1978, n. 457. Si ritengono inabitabili o inagibili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni :

b.1) strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con potenziale rischio di crollo;

b.2) strutture verticali quali muri perimetrali o di confine, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone con potenziale rischio di crollo totale o parziale;

b.3) edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino;

La riduzione d'imposta decorre dalla data di sopravvenuta inagibilità o inabitabilità, che deve essere dichiarata dal proprietario entro 60 giorni. L'ufficio tecnico comunale accerterà e verificherà quanto dichiarato entro i 60 giorni successivi al deposito della dichiarazione al protocollo comunale, confermando le condizioni di fatiscenza dichiarate sulla base delle condizioni di cui alle precedenti lettere b.1), b.2), b.3), o rigettando motivatamente la richiesta.

c) per le **unità immobiliari**, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali a/1, a/8 e a/9, **concesse in comodato** dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

### **ARTICOLO 9 – DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE**

1. **L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze**, è pari allo 0,50 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,10 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
2. **L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale** di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,10 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.
3. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i **fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita**, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati è pari allo 0,10 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.
4. L'aliquota di base per i **terreni agricoli** è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
5. Per gli **immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale d** l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.
6. **Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai precedenti commi**, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

### **ARTICOLO 10 – ESENZIONI**

1. Sono esenti dall'imposta, ai sensi dell'art. 1 comma 758 della Legge 27/12/2019 n. 160, i **terreni agricoli** come di seguito qualificati:
  - a) **posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali** di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, **comprese le società agricole** di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
  - b) **ubicati nei comuni delle isole minori** di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
  - c) **a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile**;
  - d) **ricadenti in aree montane o di collina** delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, **sulla base dei criteri individuati dalla circolare n. 9 del 14 giugno 1993**, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

2. Sono altresì esenti dall'imposta, ai sensi del successivo comma 759, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:

- a) **gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;**
- b) **i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;**
- c) **i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;**
- d) **i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;**
- e) **i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;**
- f) **i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;**
- g) **gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200.**

3. Sono esenti dall'imposta gli immobili dati in comodato gratuito al Comune o all'Unione dei Comuni territorialmente competente, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari.

#### **ARTICOLO 11 – AGEVOLAZIONI**

1. Per le **abitazioni locate a canone concordato** di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6 del presente articolo, è ridotta al 75 per cento.

#### **ARTICOLO 12 – APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA E VERSAMENTI**

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento della imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote pubblicato nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno.

3. Il versamento dell'imposta dovuta per gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali, è effettuato in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento della imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a congruaggio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote pubblicato nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre dell'anno di riferimento. Tali soggetti eseguono i versamenti dell'imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente alla data di entrata in vigore della legge 160/2019. In sede di prima applicazione dell'imposta, le prime due rate sono di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019.

4. In caso di discordanza tra il prospetto delle aliquote pubblicato nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta, prevale quanto stabilito nel prospetto.

5. Il versamento del tributo è effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, ovvero tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, in quanto compatibili, nonché attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e le altre modalità previste dallo stesso codice. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2020, sono stabilite le modalità attuative del periodo precedente relativamente all'utilizzo della piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. Con il medesimo decreto sono determinate le modalità per assicurare la fruibilità immediata delle risorse e dei relativi dati di gettito con le stesse informazioni desumibili dagli altri strumenti di versamento e l'applicazione dei recuperi a carico dei comuni, ivi inclusa la quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale, secondo quanto previsto a legislazione vigente al fine di garantire l'assenza di oneri per il bilancio dello Stato.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge istitutiva della presente imposta, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto può essere comunque adottato, sono individuati i requisiti e i termini di operatività dell'applicazione informatica resa disponibile ai contribuenti sul Portale del federalismo fiscale per la fruibilità degli elementi informativi utili alla determinazione e al versamento dell'imposta. L'applicazione si avvale anche delle informazioni dell'Agenzia delle entrate e di altre amministrazioni pubbliche rese disponibili attraverso le modalità disciplinate nello stesso decreto.

6. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il versamento dell'imposta è effettuato da chi amministra il bene. Per le parti comuni dell'edificio indicate nell'articolo 1117, numero 2), del codice civile, che sono accatastate in via autonoma, come bene comune censibile, nel caso in cui venga costituito il condominio, il versamento dell'imposta deve essere effettuato dall'amministratore del condominio per conto di tutti i condomini. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella

liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore sono tenuti al versamento della tassa dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

7. L'imposta non è versata qualora essa sia inferiore a 10,00 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

8. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare purchè persona fisica anche per conto degli altri purchè siano assolti gli obblighi dichiarativi, relativamente agli immobili oggetto del versamento, entro il termine previsto dalla legge e che i versamenti siano regolarmente effettuati.

#### **ARTICOLO 13 – RIMBORSI**

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Il Comune provvederà di conseguenza alla istruzione della pratica di rimborso ed alle conseguenti regolazioni contabili. In riferimento alla quota di competenza statale il Comune provvederà all'inserimento dei dati nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale.

3. Le somme liquidate dal Comune ai sensi del comma 1, possono, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune medesimo entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di Imposta Municipale Propria.

4. Non si dà luogo al rimborso di importi inferiori al versamento minimo di € 10,00

#### **ARTICOLO 14 - DICHIARAZIONI**

1. I soggetti passivi, ad eccezione di quelli di cui alla lettera i) del comma 1 dell'art. 7 del d.lgs. 30/12/1992 n. 504, devono presentare la dichiarazione o, in alternativa, trasmetterla in via telematica secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegue un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il predetto decreto sono altresì disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU e del tributo per i servizi indivisibili, in quanto compatibili. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo, i contribuenti continuano ad utilizzare il modello di dichiarazione di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5 novembre 2012. In ogni caso, ai fini dell'applicazione dei benefici riferiti ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, ed un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, oltre alla esenzione IMU, a decorrere dal 1° gennaio 2022, per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, il soggetto passivo attesta nel modello di dichiarazione il possesso dei requisiti prescritti dalle norme.

2. Per gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali, la dichiarazione, il cui modello è approvato con decreto del Ministro

dell'economia e delle finanze, sentita l'ANCI, deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. Si applica il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200. La dichiarazione deve essere presentata ogni anno. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo, i contribuenti continuano ad utilizzare il modello di dichiarazione, di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 26 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2014.

#### **ARTICOLO 15 – ACCERTAMENTI E SANZIONI**

1. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale, effettuate nei termini previsti dalla normativa vigente, sono svolte dal comune, al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.
2. Le attività di accertamento e liquidazione dell'imposta svolte dal Comune saranno effettuate qualora l'importo dell'imposta non versata sia uguale o superiore ad € 10,00, considerata sia la quota comunale che la quota statale qualora prevista.
3. In caso di omesso o insufficiente versamento dell'imposta risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
4. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione del 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione del 50 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, si applica la sanzione di euro 100. Le sanzioni per omessa e/o infedele dichiarazione, di cui ai periodi precedenti, sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi. Resta salva la facoltà del comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale.
5. Il contribuente può aderire all'istituto dell'accertamento con adesione secondo quanto disposto dal Regolamento comunale adottato sulla base dei criteri stabiliti dal D. Lgs. 19/06/1997 n. 218.
6. Per tutto quanto non previsto dalle precedenti disposizioni, si applicano i commi da 161 a 169 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
7. Le attività di riscossione relative agli atti emessi a partire dal 1° gennaio 2020, anche con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data in base alle norme che regolano ciascuna entrata, sono potenziate mediante l'applicazione delle disposizioni di cui alla Legge n.160 del 27-12-2019 art.1 commi da 784 a 815, riferite alla introduzione dell' "Accertamento esecutivo" anche in materia di tributi locali.

#### **ARTICOLO 16 – RISCOSSIONE COATTIVA**

1. Ai sensi del comma 163, art.1, L. 296/2006, il diritto dell'ente locale a riscuotere il tributo si forma nel momento in cui è divenuto definitivo l'accertamento.  
Pertanto le somme accertate dal comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro i termini, salvo che sia emesso provvedimento di sospensione, sono riscosse coattivamente mediante:
  - a) il combinato disposto dei Decreti del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973 n. 602 e del 28 gennaio 1988 n. 43 (ruolo);
  - b) sulla base dell'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni;

2. Le attività di riscossione relative agli atti emessi a partire dal 1° gennaio 2020, anche con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data in base alle norme che regolano ciascuna entrata, sono potenziate mediante l'applicazione delle disposizioni di cui alla Legge n.160 del 27/12/2019 art. 1 commi da 784 a 815, riferite alla introduzione dell' "Accertamento esecutivo" anche in materia di tributi locali.

#### **ARTICOLO 17 – INTERESSI**

1. Si applicano, in quanto compatibili, a tutte le violazioni del presente regolamento le disposizioni del regolamento generale delle entrate.

#### **ARTICOLO 18 – FUNZIONARIO RESPONSABILE**

1. Il comune designa il funzionario responsabile dell'imposta a cui sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative all'imposta stessa.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

#### **ARTICOLO 19 – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA**

1. Ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e s.m.i., è data la possibilità al Funzionario Responsabile di richiedere una dichiarazione sostitutiva circa fatti, stati o qualità personali che siano a diretta conoscenza del contribuente.

2. La specifica richiesta dovrà essere nota al cittadino nelle forme di legge con l'indicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

#### **ARTICOLO 20 – CONTENZIOSO**

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n.546/92 e successive modificazioni ed integrazioni, oltre all'applicazione del reclamo con mediazione.

Il ricorso produce pertanto gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa, qualora il valore della controversia non sia superiore a cinquantamila euro.

Per la costituzione in giudizio e per tutte le fasi della controversia, a partire dal 1 luglio 2019, è obbligatorio il rispetto della modalità telematica "Processo Tributario Telematico (PTT)" di cui all'art.16 del D.L. n. 119/2018.

#### **ARTICOLO 21 – ABROGAZIONI**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020 sono abrogati:

a) l'articolo 8, ad eccezione del comma 1, e l'articolo 9, ad eccezione del comma 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

b) l'articolo 13, commi da 1 a 12-ter e 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

c) il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI

2. Sono altresì abrogate le disposizioni incompatibili con l'IMU disciplinata dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160 – art. 1 commi da 739 a 783.

3. Restano ferme le disposizioni recate dall'articolo 1, comma 728, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché dall'articolo 38 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, in ordine al quale il rinvio al citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 deve intendersi riferito alle disposizioni della legge sulla riforma dell'IMU.

#### **ARTICOLO 22 – RINVIO**

1. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria (IMU) in base alla nuova disciplina di cui alla Legge 27 dicembre 2019, n. 160 – art. 1 commi da 739 a 783, alla Legge 27 Luglio 2000, n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", ed ai regolamenti vigenti, oltre a tutte le altre disposizioni normative comunque applicabili all'imposta e tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

2. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

#### **ARTICOLO 23 – FONDO INCENTIVANTE**

1. Il Comune, con apposito atto deliberativo e relativo regolamento, può stabilire che una quota delle somme effettivamente riscosse a titolo definitivo a seguito delle attività di accertamento dell'imposta municipale propria, non superiore al 5%, e comunque entro i limiti imposti dalla normativa vigente, sia destinato ad apposito fondo incentivante.

2. Tale fondo è previsto e disciplinato dall'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di potenziare le risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate ed al fine di disciplinare le modalità di riconoscimento del trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale e/o titolare di posizione organizzativa, impiegato nel raggiungimento degli obiettivi assegnati al Settore Entrate.

#### **ARTICOLO 24 – ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2020.

# Comune di San Marzano sul Sarno

Proposta di deliberazione al Consiglio Comunale n. 5 del 11-03-2020

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA  
IMU

## PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto dott. Giuseppe Bonino, nella sua qualità di Responsabile del Settore Finanze e Personale, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000, esprime parere in ordine alla regolarità tecnica.

San Marzano sul Sarno, li

*F. Bonino*  
11/3/2020

Il Responsabile del Settore  
dott. Giuseppe Bonino

## PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto dott. Giuseppe Bonino, nella sua qualità di Responsabile del Settore Finanze e Personale, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000, esprime parere in ordine alla regolarità contabile.

San Marzano sul Sarno, li

*F. Bonino*  
11/3/2020

Il Responsabile del Settore  
dott. Giuseppe Bonino



Comune di S. Marzano sul Sarno

Prot. N°

4331

Del

31-03-2020



## Comune di San Marzano sul Sarno

Provincia di Salerno

Il Revisore Unico dei Conti

VERBALE N. 05

### **Oggetto: Parere dell'Organo di Revisione sulla proposta di Regolamento Imposta IMU**

Il sottoscritto Angelino Di Sarro nominato Revisore unico di questo Ente con delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 25 Luglio 2019:

**Vista** la richiesta di parere, pervenuta via mail in data 18 Marzo 2020, in merito alla proposta di cui all'oggetto.

**Vista** la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n.5 del 11/03/2020, redatta dal Sindaco dell'Ente ed avente ad oggetto "approvazione regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" .

**Visti** gli articoli 3, 7 e 42 del D.lgs n.267/2000 (T.U.E.L.).

**Visto** il parere di regolarità tecnica e di regolarità contabile espresso, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del T.U.E.L., dal Responsabile del Settore Finanziario e Personale ed allegato alla proposta di delibera.

**Visto** l'articolo 239, comma 1, lettera "b" n.7 del D.lgs n.267/2000, il quale fa obbligo all'Organo di Revisione dell'Ente di esprimere il proprio parere di competenza.

### **Considerato:**

che la legge n. 160 del 27/12/2019 (legge di bilancio anno 2020), ha di fatto abolito l'Imposta Unica Comunale (IUC), abolendo il Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) unificandolo all'imposta IMU e rimanendo inalterata la disciplina relativa alla componente della TARI.

che, come previsto nella proposta di delibera di C.C., con l'approvazione del Regolamento in oggetto viene abrogato il regolamento "IMU" approvato nell'anno 2012.

che, pertanto, l'Ente con la proposta in oggetto approva un nuovo regolamento sull'imposta IMU.

**Esaminata** la bozza del nuovo regolamento, che si intende approvare, che disciplina l'imposta IMU e che verrà applicata dal 01 Gennaio 2020, composta da n. 24 articoli come dal seguente indice:

- Articolo 1 – Oggetto
- Articolo 2 – Presupposto dell'Imposta
- Articolo 3 – Definizioni
- Articolo 3.1 – Aree fabbricabili possedute e condotte da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali
- Articolo 4 – Soggetto Attivo
- Articolo 5 – Soggetto Passivo
- Articolo 6 – Quota di Imposta riversata allo Stato
- Articolo 7 – Base Imponibile
- Articolo 8 – Riduzione della Base Imponibile
- Articolo 9 – Determinazione delle Aliquote
- Articolo 10 – Esenzioni
- Articolo 11 – Agevolazioni
- Articolo 12 – Applicazione dell'Imposta e Versamenti
- Articolo 13 – Rimborsi
- Articolo 14 – Dichiarazioni
- Articolo 15 – Accertamento e Sanzioni
- Articolo 16 – Riscossione Coattiva
- Articolo 17 – Interessi
- Articolo 18 – Funzionario Responsabile
- Articolo 19 – Dichiarazione Sostitutiva
- Articolo 20 – Contenzioso
- Articolo 21 – Abrogazioni
- Articolo 22 – Rinvio
- Articolo 23 – Fondo Incentivante
- Articolo 24 – Entrata in Vigore

### Considerato

che il suddetto nuovo Regolamento appare coerente con la struttura dell'Ente ed in linea con le normative vigenti in materia;  
che lo stesso è stato redatto in modo chiaro ed analitico e regola in maniera specifica gli obblighi e i doveri riferiti al fattore umano, a partire dai presupposti dell'imposta, ai soggetti attivi e passivi, alle aree edificabili possedute e condotte da coltivatori diretti e IAP, alla base imponibile con eventuali riduzioni, agevolazioni ed esenzioni, alla determinazione delle aliquote, alla individuazione del Funzionario Responsabile, alla riscossione, alle successive verifiche ed accertamenti, alle (eventuali) sanzioni, all'utilizzo (eventuale) dell'accertamento con adesione ed alla riscossione coattiva.

A conclusione della fase istruttoria, il sottoscritto Revisore Unico dell'Ente,

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

All'approvazione del nuovo regolamento dell'Imposta Municipale Propria "IMU" .

Si sottolinea l'obbligo di inserire la Delibera di Consiglio Comunale approvata e il relativo Regolamento dell'imposta nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale e l'obbligo di pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, il tutto entro i termini di legge. Il mancato adempimento corrisponderebbe, di fatto, alla mancata adozione dell'atto deliberato.

San Marzano Sul Sarno lì 24/03/2020

Il Revisore dei Conti

Rev. Angelino Di Sarro



A handwritten signature in blue ink, which appears to read "A. Di Sarro". The signature is written in a cursive style and is positioned to the right of the official seal.

**NONO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO:**

**APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU".**

PRESIDENTE SILVIO OLIVA: Relaziona il Sindaco. Prego.

SINDACO COSIMO ANNUNZIATA: Anche qui si parla del regolamento di applicazione dell'IMU. Come avevo anticipato prima, il presente regolamento è stato riscritto per il semplice fatto che è stata eliminata dalla legge finanziaria l'imposta TASI, per cui lo stesso riporta esclusivamente quanto già precedentemente regolamentato e le aliquote risultano essere invariate rispetto all'anno precedente. Ripeto quanto detto in precedenza, gli equilibri finanziari rappresentano il primo obiettivo che un ente si deve proporre di rispettare, di mantenere, pena la morte dell'ente, ma voglio invitare tutti a fare una riflessione in modo particolare sulle entrate generali degli enti locali e poi ci arriveremo anche nei punti successivi. Sapete benissimo che i trasferimenti erariali dello Stato negli ultimi anni sono andati sempre più a diminuire e si è dato sempre più attuazione a quello che è il decentramento dei tributi. Detto questo, le aliquote siamo riusciti a mantenerle invariate, anche se già a livelli elevati, ma questo non lo si è deciso quest'anno, lo si è deciso e lo si è portato avanti anche negli anni scorsi, ed è la decisione quasi unanime della maggioranza degli enti locali presenti in Italia in quanto rappresentano le uniche entrate per la programmazione e io direi anche per la sopravvivenza degli enti comunali. Ripeto, questo regolamento non accoglie altro che le variazioni introdotte dalla legge finanziaria del 2020 per cui invito tutti all'approvazione dello stesso essendo un atto propedeutico all'approvazione e alla predisposizione del bilancio di previsione che ci accingiamo a portare all'ordine del giorno di questo Consiglio nei prossimi giorni. Grazie.

PRESIDENTE SILVIO OLIVA: Grazie, Sindaco. Prego, Consigliere Franza.

CONSIGLIERE GIULIO FRANZA: Anche per questo argomento il nostro voto è contrario, sempre per lo stesso motivo, è vero che sono tasse da pagare, per carità, il modo però in cui sono applicate nel regolamento ci lascia un po' perplessi. Mi riferisco in particolare alle aree fabbricabili, anche in questo caso, Sindaco, se si poteva, magari, venire incontro ai nostri concittadini, nel senso di come applicare questa tassa. Dal regolamento si evincono alcune cose: un'area, se individuata nel Piano Urbanistico quale area fabbricabile, anche se di fatto è coltivata e chi la coltiva non ha interesse a edificare o vi sono norme precise che rendono inedificabile

**COMUNE DI SAN MARZANO SUL SARNO**  
**PROVINCIA DI SALERNO**

---

quel terreno anche se nel PUC risulta edificabile, viene comunque tassata come area fabbricabile. Ci sono delle zone, 1 o 2 per dire, che sono aree fabbricabili ma di fatto non hanno la possibilità edificatoria, però chi di fatto le coltiva deve comunque pagare come area edificabile. Perché? Perché, il proprietario, per non pagare, dovrebbe avere i requisiti soggettivi di imprenditore agricolo, ma per avere tale requisito c'è bisogno di vasti appezzamenti di terreno mentre sappiamo bene che San Marzano è un territorio di circa 5 kmq e queste aree edificabili sono praticamente fazzoletti di terreno di 1.000, 2.000 o 3.000 mq, per cui molte persone si trovano a coltivare terreni che sono edificabili e si trovano nella condizione di dover essere assoggettati a questa tassazione. Inoltre, nel regolamento si fa un distinguo tra chi deve pagare e chi no, e faccio un esempio molto più pratico: se due fratelli hanno in comproprietà un suolo, un fratello che è coltivatore ha i requisiti soggettivi, un altro è medico, non ha interesse a coltivare e lo lascia coltivare al fratello, uno non paga, l'altro viene tassato al 50% come area edificabile e qui mi sembra proprio un controsenso. Non so se è chiaro Sindaco, se vuole mi spiego meglio.

SINDACO COSIMO ANNUNZIATA: Per un chiarimento alla discussione, innanzitutto, volevo precisare che i regolamenti non sono altro che il frutto delle norme di carattere generale, se la norma di carattere generale prevede che la tassazione vada fatta come nell'esempio appena riportato dal consigliere Franza, un regolamento non può andare contro la norma di carattere generale. Ma c'è un altro elemento che secondo me dobbiamo tenere presente e non dimenticare, prima parlavo di equilibri di bilancio e parlavo di entrate dell'Ente comunale, se per coprire determinati servizi o determinate spese e costi sostenuti o programmati, un Ente ha bisogno di determinate entrate, al di là che poi si verifichino nell'immediato oppure no, non significa favorire o tartassare una determinata categoria di cittadini, come diceva Lei prima, significa spostare quella imposizione contributiva su altri soggetti, non significa farla sparire, perché se tra le spese complessive della gestione ho 1.000, comunque dovrò avere 1.000 di entrate, queste 1.000 le potrò suddividere tra diverse categorie, e quindi ci sarà una categoria che pagherà più dell'altra o viceversa, ma non è possibile sicuramente eliminare totalmente quella che deve essere una entrata per coprire determinate spese. Non so se sono stato chiaro e sono stato felice nella esposizione, ma questo per dire una cosa, noi possiamo regolamentare tutto quello che volete, ma dobbiamo fare sempre i conti con quelle che sono le coperture delle spese e le liquidità di un ente, senza di quelle possiamo anche stravolgerlo il regolamento, perché a questo punto, le dovrei chiedere: facciamo una proposta alternativa, Lei come intenderebbe dare copertura a quelle mancate entrate che si verificherebbero a seguito di variazioni apportate allo stesso? Io credo che, questo come gli altri regolamenti, si siano, per quello che è stato nella

**COMUNE DI SAN MARZANO SUL SARNO**  
**PROVINCIA DI SALERNO**

---

possibilità dell'immaginario, occupati e preoccupati di dare spazio a tutte le possibili casistiche che si potessero verificare. Poi non è proprio vero quello che diceva Lei, riguardo agli imprenditori a titolo principale, ma non toglie che una persona che, e ne conosciamo tanti perché viviamo il territorio, ha 2.000 metri di terreno non possa essere un coltivatore diretto, perché ai sensi del codice civile è coltivatore diretto chi dedica almeno il 50% della propria attività alla coltivazione del fondo agricolo e ne ricava almeno cinquantuno giornate lavorative. Quindi, voglio dire, chi non risulta essere un coltivatore diretto del proprio fondo, molto spesso mi viene il dubbio, lo faccia anche per mettere in atto una elusione contributiva o per un eventuale risparmio della propria posizione finanziaria e di questi casi ce ne sono tanti. Evidentemente, ognuno fa la valutazione se gli conviene pagare l'IMU su quei 1.000 o 2.000 metri di terreno o pagare la contribuzione previdenziale. Quindi, andremo in ragionamenti che sfociano sicuramente in scelte di opportunità, ma non ci possiamo occupare e preoccupare di chi fa scelte diverse da quelle che dovrebbero essere attuate e consentite dalle vigenti normative. Grazie.

PRESIDENTE SILVIO OLIVA: Se non ci sono altri interventi procediamo alla votazione.

SI PROCEDE ALLA VOTAZIONE CON IL SEGUENTE ESITO:

PRESENTI: N. 12

ASSENTI: N. 5 (CONSIGLIERI: TERESA PALMA, FRANCESCO CARRATURO, RACHELE PERRETTA, PASQUALINA FORSELLINO, FILOMENA FALLO).

VOTI FAVOREVOLI: N. 9

VOTI CONTRARI: N. 3 (VINCENZO MARRAZZO, ANGELA MARIA CALABRESE, GIULIO FRANZA)

LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE E' APPROVATA.

SI PROCEDE ALLA VOTAZIONE DELL'IMMEDIATA ESEGUIBILITA':

PRESENTI: N. 12

ASSENTI: N. 5 (CONSIGLIERI: TERESA PALMA, FRANCESCO CARRATURO, RACHELE PERRETTA, PASQUALINA FORSELLINO, FILOMENA FALLO)

VOTI FAVOREVOLI: N. 9

VOTI CONTRARI: N. 3 (CONSIGLIERI: VINCENZO MARRAZZO, ANGELA MARIA CALABRESE, GIULIO FRANZA)

L'IMMEDIATA ESEGUIBILITA' E' APPROVATA.



COMUNE DI SAN MARZANO SUL SARNO  
PROVINCIA DI SALERNO

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Silvio Oliva



IL SEGRETARIO GENERALE

Paola Pucci

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il Responsabile delle pubblicazioni, visti gli atti di ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

San Marzano sul Sarno, li - 5 MAG 2020

Il Pubblicatore on-line  
Giovanni Palma

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

Il Responsabile del Settore, visti gli atti di ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D. Lgs. N. 267/2000);

San Marzano sul Sarno, li - 5 MAG 2020

Il Responsabile del Settore  
Roberto Tortora

su relazione del responsabile delle pubblicazioni, che copia della presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal - 5 MAG 2020 al 20 MAG 2020 ed è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del D. Lgs. N. 267/2000).

San Marzano sul Sarno, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale  
Paola Pucci

Trasmessa al settore \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ per l'esecuzione ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. N. 267/2000.

San Marzano sul Sarno, li - 5 MAG 2020

Il Responsabile del Settore  
Roberto Tortora

Per ricevuta